

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 aprile 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° luglio 2002, n. 15-105/Leg.

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. recante: regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento» Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 novembre 2002, n. 0345/Pres.

Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e sui criteri e modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'art. 5, comma 18, della legge regionale n. 3/2002. Approvazione. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 novembre 2002, n. 0347/Pres.

Approvazione modifica al regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, n. 22.

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2002, n. 23/R.

Regolamento recante i criteri e la procedura per l'individuazione delle rappresentanze nella commissione regionale permanente tripartita. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2002, n. 24.

Bilancio di previsione per l'anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Assestamento e seconda variazione Pag. 14

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2002, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003). Riesame Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2002, n. 26/R.

Modifiche al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), come modificato dal regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5 (modifiche e integrazioni al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa). Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2002, n. 28/R.

Regolamento di attuazione legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88).

Pag. 25

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2002 n. 24.

Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria. Pag. 29

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2002 n. 22.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese Pag. 31

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° luglio 2002, n. 15-105/Leg.

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. recante: regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 13 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1454 di data 28 giugno 2002;

Decreta:

di emanare il seguente regolamento:

Modifiche ed integrazioni al DPGP 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. recante: Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento».

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 35-50/Leg.

1. L'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 (regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4) è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Centri commerciali al dettaglio*). — 1. In relazione alla definizione di centro commerciale al dettaglio contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge, quale grande struttura di vendita costituita da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica e che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, si intende:

a) per struttura a destinazione specifica, una struttura edilizia anche fisicamente discontinua progettata in modo unitario, realizzata anche per lotti o a seguito della ristrutturazione di edifici esistenti, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi di vendita al dettaglio;

b) per infrastrutture comuni, i parcheggi pertinenziali e la viabilità di accesso alla struttura edilizia, comprese eventuali rampe di accesso ai singoli piani;

c) per spazi di servizio gestiti unitariamente, tutti i locali e spazi coperti destinati alla sosta e al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia nonché le aree a verde.

2. Nei centri commerciali al dettaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio del centro medesimo.

3. L'autorizzazione riguardante l'apertura del centro commerciale al dettaglio, riferita alla superficie di vendita complessiva di cui al comma 2, è rilasciata dal comune al soggetto promotore. Il promotore può successivamente nominare un soggetto gestore e chiedere che l'autorizzazione del centro commerciale sia intestata a quest'ultimo. Entrambi devono possedere i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Ai titolari dei singoli esercizi compresi nel centro sono rilasciate altrettante autorizzazioni, secondo l'articolazione previamente comunicata al comune dal titolare dell'autorizzazione per il centro commerciale.

5. L'eventuale cessazione dell'attività dei singoli esercizi è comunicata al comune dai rispettivi titolari di autorizzazione. La comunicazione è presentata al comune anche per la sostituzione degli esercizi cessati con altri aventi la stessa superficie di vendita nonché per eventuali subingressi.

6. È consentita, a parità di superficie di vendita complessiva del centro commerciale e a condizione che piano rispettate le norme urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso, la modifica della collocazione interna di parte o di tutti gli esercizi situati all'interno del centro commerciale nonché l'aumento e la diminuzione delle relative superfici di vendita operata attraverso compensazioni reciproche delle superfici di vendita.

Le predette modifiche sono sottoposte ai procedimenti amministrativi previsti dalla legge con riferimento alle specifiche strutture di vendita, prescindendo dai limiti e criteri stabiliti dagli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge.

7. Per ampliamento di un centro commerciale si intende l'aggiunta di nuove porzioni immobiliari destinate all'aumento della superficie complessiva di vendita o la variazione della destinazione d'uso di locali esistenti per destinarli a superficie di vendita. L'ampliamento del centro commerciale è richiesto dal soggetto titolare dell'autorizzazione del centro commerciale, indicando la ripartizione della nuova superficie di vendita fra i singoli esercizi ovvero, nel caso di aggiunta di nuovi esercizi, la diversa articolazione della superficie di vendita del centro commerciale. L'ampliamento è autorizzato dal comune entro i limiti e alle condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, commi 1 e 4 della legge e nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e sugli spazi minimi di parcheggio.

8. Il trasferimento di singoli esercizi dall'interno all'esterno del centro commerciale è consentito nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, commi 1 e 4 della legge. In ogni caso la superficie di vendita che si rende disponibile per effetto del trasferimento può essere ripristinata esclusivamente mediante trasferimento di esercizi dall'esterno all'interno del centro commerciale, da attuare, entro i termini previsti dall'art. 19, comma 1, lettera a) della legge, o attraverso l'apertura di nuovi esercizi da attivare in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 1 della legge e con gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3 della medesima; in caso contrario la superficie di vendita complessiva del centro commerciale è rideterminata dal comune operando una riduzione corrispondente alla superficie non ripristinata. Successivamente alla riduzione della superficie, l'eventuale ampliamento del centro commerciale è consentito, entro i limiti previsti dagli strumenti di programmazione di cui all'art. 3 della legge, sulla base della nuova superficie attribuita complessivamente al centro commerciale.

9. Nei centri commerciali al dettaglio si applicano, in relazione ai singoli esercizi di vendita, le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

10. Le strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 1, ma che non dispongono di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente, costituite da una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda complessivamente a quella prevista dall'art. 2 della legge per le grandi strutture di vendita, sono equiparate a queste ultime agli effetti dei requisiti e condizioni stabiliti, ai fini del loro insediamento, dai criteri di programmazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 4 della legge.

11. Negli strumenti di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, commi 1 e 4 della legge possono essere dettate specifiche disposizioni volte a disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dai commi 7, 8 e 10 del presente articolo, l'insediamento dei centri commerciali al dettaglio e delle strutture equiparate di cui al comma 10, allo scopo di migliorare la vocazione attrattiva di specifiche aree urbane di consolidata presenza commerciale o di promuovere la riqualificazione di quartieri urbani periferici attraverso un'adeguata dotazione di servizi commerciali.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. L'art. 15, comma 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Dalla superficie di vendita è esclusa quella destinata ai magazzini, depositi o locali di lavorazione, i quali devono essere separati dai locali di vendita per mezzo di pareti o di divisorie stabilmente

fissate al suolo. È altresì esclusa quella destinata ad uffici la cui destinazione d'uso non ne consenta l'utilizzazione come locali di esposizione e vendita al pubblico. Nei locali non compresi nella superficie di vendita non è consentito l'accesso al pubblico.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. La rubrica dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituita dalla seguente: «Conferenze di servizio».

2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le domande relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 3 della legge sono trasmesse, con i relativi allegati, dal comune alla struttura provinciale competente in materia di commercio almeno venti giorni prima della seduta della conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 7 della legge. Entro lo stesso termine le domande sono trasmesse anche ai comuni contermini, con l'invito a designare congiuntamente il rappresentante. Detti comuni possono prendere visione della documentazione allegata alla domanda.

2. La data di convocazione della conferenza è stabilita d'intesa con la struttura provinciale competente per la materia del commercio, tenuto conto dell'esigenza di coordinare la partecipazione del rappresentante della provincia rispetto ad altre eventuali conferenze di servizio convocate nel medesimo periodo.

3. Nel caso in cui i comuni contermini non abbiano comunicato al comune competente la designazione congiunta del rappresentante entro il decimo giorno antecedente la seduta stabilita, la domanda è trasmessa al consorzio dei comuni con l'invito a nominare un proprio rappresentante in sostituzione del componente non designato dai comuni contermini. In ogni caso al rappresentante designato congiuntamente dai comuni contermini o, in caso di mancata designazione, a quello nominato dal consorzio dei comuni trentini è inviata, almeno cinque giorni prima della seduta stabilita, la documentazione allegata alla domanda o l'invito a prenderne visione.».

3. Il comma 5 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«5. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 della legge, non sono considerati contermini i comuni appartenenti ad un diverso ambito territoriale fra quelli eventualmente individuati nei provvedimenti approvati ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della legge.».

4. Il comma 6 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è soppresso.

Art. 4.

Modificazioni all'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. L'art. 18, comma 1 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti in possesso di una o più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15, commi 2 e 3 della legge e i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della normativa statale o di altre regioni o province hanno titolo, senza necessità del rilascio di ulteriori autorizzazioni:

a) ad esercitare l'attività mediante posteggio, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 22, comma 2, nei mercati saltuari che si tengono in comuni della provincia di Trento;

b) ad esercitare l'attività mediante posteggio in mercati periodici che si svolgono in tutti i comuni della provincia di Trento, limitatamente al giorno o ai giorni in cui sono assenti i titolari della relativa concessione, secondo le modalità e criteri stabiliti dai comuni ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge.

2. L'art. 18, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è soppresso.

Art. 5.

Modificazioni all'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. L'art. 19, comma 1 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici di cui all'art. 7 della legge. Qualora l'attività sia esercitata mediante concessioni di posteggio, le relative autorizzazioni sono rilasciate dai comuni con riferimento alle tipologie di posteggio stabilite dagli stessi nel rispetto degli indirizzi generali approvati dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge.».

2. All'art. 19, comma 5 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione ovvero, in caso di subingresso, la comunicazione che costituisce titolo all'esercizio dell'attività, deve essere esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza.».

3. All'art. 19, comma 6 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 le parole «della provincia di Trento» sono soppresse.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è aggiunto il seguente:

«7. È vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. È vietato inoltre vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale di data 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. L'art. 20, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione relativa al subingresso è inoltrata al comune competente entro centottanta giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto dell'azienda ovvero dal decesso del dante causa. Qualora si tratti di attività mediante posteggio, alla comunicazione è allegata contestuale domanda di volturazione della concessione di suolo pubblico. Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 può iniziare l'attività immediatamente dopo la presentazione della comunicazione e la esercita per il medesimo settore merceologico o tipologia di posteggio per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione al cedente. Quest'ultimo deve cessare l'attività a decorrere dalla data di efficacia stabilita dall'atto di cessione o di affitto dell'azienda.».

Art. 7.

Modificazione all'art. 21 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

4. Il comma 1 dell'art. 21 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«1. La sospensione dell'attività relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta da parte del comune che ha provveduto ad emettere i provvedimenti sanzionatori nei casi di cui all'art. 20, comma 2 della legge ed è efficace limitatamente al territorio del comune medesimo.».

Art. 8.

Modificazione all'art. 22 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

2. Il comma 3 dell'art. 22 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«3. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della legge, gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 17, nei locali nei quali gli stessi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

Art. 9.

Modificazione all'art. 27 del decreto del presidente della giunta provinciale di data 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. L'art. 27, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«2. La qualità di agricoltore è provata mediante attestazione redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo decreto. L'attestazione riguarda l'ubicazione dell'azienda e dei terreni destinati all'allevamento o alla coltivazione, l'entità della superficie utilizzata e la tipologia dei prodotti ed è rinnovata annualmente.».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. All'art. 31, comma 3 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 le parole «ad una grande struttura di vendita» sono sostituite dalle parole «all'apertura o trasferimento di una grande struttura di vendita di oltre 1.500 mq. e all'ampliamento oltre tale limite.».

2. All'art. 31, comma 4 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 le parole «deve essere corredata degli ulteriori elementi previsti» sono sostituite dalle parole «il comune sede dell'insediamento invita il richiedente, salvo che lo stesso non vi abbia già provveduto, ad adempiere a quanto previsto».

3. Dopo il comma 8 dell'art. 31 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è aggiunto il seguente:

«9. Qualora in seguito al rilascio dell'autorizzazione la situazione corrispondente all'iniziativa sia modificata in sede di rilascio dell'eventuale successiva concessione edilizia o per effetto di varianti in corso d'opera, l'autorizzazione è revocata ove l'iniziativa risultante dalla concessione o dalla variante si ponga in contrasto con i presupposti e le condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione in relazione ai quali l'autorizzazione era stata rilasciata.».

Art. 11.

Modificazione all'art. 33 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.

1. Il comma 2 dell'art. 33 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività di vendita di cui all'art. 20, comma 2 della legge l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. La continuazione dell'attività di vendita nel comune medesimo durante il periodo della sospensione costituisce esercizio di attività di vendita non autorizzata ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge.».

2. Il comma 3 dell'art. 33 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 della legge, la sosta su area pubblica per un periodo di tempo complessivamente superiore a due ore nel medesimo punto e il mancato spostamento di almeno cinquecento metri sia della merce che dell'eventuale mezzo mobile utilizzato, da parte di chi è in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 3 della legge, costituiscono esercizio dell'attività commerciale senza possedere l'autorizzazione prevista.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° luglio 2002

DELLAI

03R0113

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 novembre 2002, n. 0345/Pres.

Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e sui criteri e modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'art. 5, comma 18, della legge regionale n. 3/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 20 novembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, il quale a partire dall'anno accademico 2001-2002, autorizza l'amministrazione regionale a concedere un assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei regionali, che, al termine di ciascun anno accademico, abbiano superato gli esami di ammissione all'anno successivo e, per l'ultimo anno, a coloro che abbiano conseguito il diploma;

Posto che, come previsto dal medesimo comma 18 dell'art. 5 della legge regionale sopra citata, l'ammontare del predetto assegno, tenuto conto dello stanziamento di bilancio nonché delle modalità di concessione ed erogazione, vanno stabiliti con regolamento;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3757 del 5 novembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e sui criteri e modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 novembre 2002

TONDO

Regolamento sulla determinazione dell'ammontare e su criteri e modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio annuo di cui all'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3. (Legge finanziaria 2002).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), l'ammontare ed i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dell'assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a partire dall'anno accademico 2001-2002.

Art. 2.

Ammontare dell'assegno di studio annuo

1. L'ammontare dell'assegno di studio annuo di cui all'art. 1 - spettante agli studenti che, al termine di ciascun anno accademico, hanno superato gli esami necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo e, per l'ultimo anno, a coloro che hanno conseguito il diploma - è stabilito in relazione alla media del punteggio degli esami ovvero al punteggio della prova finale di diploma, rapportati in decimi e con troncamento ad un decimale, come segue:

- a) assegno annuo di euro 750,00: punti da 6,0 a 6,9/10, compresi;
- b) assegno annuo di euro 1.000,00: punti da 7 a 8,5/10, compresi;
- c) assegno annuo di euro 1.250,00: punti da 8,6/10 in poi.

Art. 3.

Criteri e modalità di concessione dell'assegno di studio annuo

1. Gli Atenei regionali richiedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali il trasferimento dei fondi di cui al comma 2 e per la finalità di cui al comma 3, attestando il numero degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario per infermiere professionale, relativamente all'anno accademico di riferimento.

2. L'amministrazione regionale trasferisce agli Atenei regionali i fondi stanziati a bilancio regionale per le finalità di cui all'art. 1, in proporzione al numero degli studenti attestato ai sensi del comma 1.

3. Gli Atenei regionali provvedono alla corresponsione dell'assegno di studio annuo agli aventi diritto e negli importi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Gli Atenei regionali, relativamente al trasferimento di fondi ed alla corresponsione agli aventi diritto di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'art. 3, trasmettono alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la rendicontazione prevista dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, riportante anche il numero dei beneficiari e gli importi complessivi corrisposti, distinti per ciascun anno di corso. Tale rendicontazione dovrà pervenire alla predetta direzione regionale entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello dell'anno accademico di riferimento.

2. Gli Atenei regionali sono autorizzati ad utilizzare le residue disponibilità, derivanti dal parziale utilizzo dei trasferimenti di fondi di cui al comma 2 dell'art. 3, per la corresponsione dell'assegno di studio annuale per l'anno accademico successivo.

3. L'amministrazione regionale provvede al conguaglio a favore degli Atenei regionali dell'eventuale maggior importo, risultante dalla rendicontazione di cui al comma 1 rispetto al relativo trasferimento di fondi di cui ai commi 2 dell'art. 3 - tenuto conto delle residue disponibilità di cui al comma 2 - a valere sulla disponibilità di stanziamento del bilancio regionale annuale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 novembre 2002, n. 0347/Pres.

Approvazione modifica al regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e in particolare l'art. 28;

Visto il «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., e in particolare il titolo IV «Disposizioni sulle modalità di scarto dei documenti»;

Vista la nota prot. n. 5184/1.9.39 dell'8 maggio 2002, con la quale la direzione regionale per le autonomie locali, rappresentante le particolari problematiche in merito alla conservazione della copiosissima documentazione relativa ai procedimenti elettorali gestiti dal servizio elettorale della direzione medesima, propone, anche in vista delle elezioni dei prossimi anni, di prevedere una disciplina specifica che consenta lo scarto del materiale elettorale suddetto in deroga ai termini previsti dall'art. 18 del citato regolamento;

Ritenuto di condividere l'esigenza manifestata dalla direzione regionale per le autonomie locali, e di procedere, pertanto, alla necessaria modifica del citato regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3717 del 5 novembre 2002;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 4 ottobre 1999, n. 0309/Pres., con l'inserimento dopo l'art. 18, del seguente articolo, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

«Art. 18-bis (Disposizioni particolari per lo scarto del materiale elettorale). — 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 4, il direttore regionale per le autonomie locali, sentito il direttore del servizio elettorale, può provvedere allo scarto delle schede di votazione e del restante materiale elettorale detenuto dall'amministrazione regionale, dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali.

2. Non possono in ogni caso essere assoggettati alla procedura di scarto di cui al comma 1 i verbali degli uffici coinvolti nelle operazioni elettorali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5.

3. Il procedimento per lo scarto del materiale elettorale ed il successivo inventario è disciplinato dagli articoli 19, 20 e 21».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 novembre 2002

TONDO

03R0028

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, n. 22.****Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 3 luglio 2002)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**Art. 1.***Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel quadro delle competenze attribuite dalla Statuto ed alla luce di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema dell'informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi.

Art. 2.*Oggetto della legge*

1. Sono oggetto della presente legge:

- a) la disciplina delle attività di informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti;
- b) il concorso allo sviluppo dell'informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità;
- c) la disciplina dell'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- d) il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e comunicazione.

TITOLO II**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE***Capo I***CRITERI GENERALI****Art. 3.***Informazione e comunicazione istituzionale*

1. Le attività di informazione e comunicazione della Regione rispondono all'obiettivo generale di:

- a) far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali;
- b) informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;

c) consentire agli organi regionali di acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;

d) potenziare il rapporto con le istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;

e) garantire una costante comunicazione con le comunità dei toscani residenti all'estero;

f) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle strutture;

g) contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza.

2. La giunta regionale favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.

3. La giunta regionale assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo.

4. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate «on line» e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

Art. 4.*Programma annuale*

1. La giunta regionale ed il consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell'ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della giunta regionale viene comunicato al consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell'attività svolta nell'anno precedente, nonché specifiche previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.

2. La giunta regionale ed il consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

Art. 5.*Piano triennale*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), un piano triennale. Tale piano contiene:

- a) gli interventi di cui all'art. 18, commi 1 e 2, a sostegno delle attività di informazione e comunicazione degli enti locali;
- b) gli interventi a sostegno della formazione professionale del personale della Regione e degli enti locali;
- c) gli interventi di cui all'art. 34 della presente legge a sostegno dello sviluppo e della qualificazione del sistema dell'informazione locale;
- d) gli interventi volti alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione di cui all'art. 18, comma 4;
- e) gli interventi di formazione professionale del personale delle imprese di cui all'art. 37.

Capo II

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

Art. 6.

Attività

1. Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:

- a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
- b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
- c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.

Art. 7.

Strutture e personale

1. Al personale addetto agli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività di informazione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

4. Gli addetti agli uffici stampa del consiglio regionale, della giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.

5. I responsabili degli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

6. Al personale degli uffici stampa del consiglio regionale e della giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si applica quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.

7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

Art. 8.

Portavoce

1. Il presidente della giunta regionale ed il presidente del consiglio regionale possono avvalersi, per l'intera durata del loro mandato, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il portavoce è scelto fra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

3. L'incarico è disposto con decreto del presidente della giunta regionale e, per quanto concerne il presidente del consiglio regionale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e revocabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del soggetto proponente. Il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area, servizio o struttura equiparata.

5. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.

6. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

Capo III

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Art. 9.

Strutture e funzioni

1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l'ordinamento interno.

2. Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:

- a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge n. 150 del 2000;
- b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;
- c) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
- d) le iniziative editoriali;
- e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
- f) la gestione delle procedure di reclamo.

Art. 10.

Personale delle strutture di comunicazione

1. Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente inferiore assegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di titoli di specializzazione o perfezionamento post-laurea nelle materie di cui alle lauree specifiche.

2. In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle funzioni del personale che già opera, è subordinata alla frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

3. Nessun titolo specifico è richiesto per il personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse qualifiche e mansioni.

Art. 11.

Comunicazione di leggi e regolamenti

1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.

2. A tale fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.

3. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della giunta regionale e del consiglio regionale.

Art. 12.

Iniziativa a supporto di interventi settoriali

1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell'ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.

Art. 13.

Comunicazione con mezzi pubblicitari

1. Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti più rispondenti alle finalità e contenuti dell'iniziativa di comunicazione.

2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 14.

Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.

2. La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.

Art. 15.

Messaggi di pubblica utilità

1. Il presidente della giunta regionale può chiedere al servizio radiotelevisivo pubblico ed alle emittenti radiofoniche e televisive private della Toscana la diffusione di messaggi di utilità sociale, in analogia con la normativa nazionale.

Art. 16.

Ricerche e sondaggi

1. Allo scopo di favorire una più efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri delle associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.

2. La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.

TITOLO III

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 17.

Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica

1. La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l'attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati.

2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte alle attività di informazione e comunicazione.

Art. 18.

Interventi di sostegno

1. La giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.

2. In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali nell'ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare i servizi di informazione ai cittadini.

3. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale degli enti, addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). Le attività formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione stampa toscana.

4. La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.

Art. 19.

Altri interventi

1. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.

2. I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la attivazione di servizi analoghi.

3. Nell'ambito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può effettuare «stage» di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI

Capo I

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 20.

Definizione

1. Il comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), istituito presso il consiglio regionale, è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in attuazione del citato art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'autorità ai sensi della medesima disposizione.

Art. 21.

Composizione

1. Il CORECOM è costituito da sette componenti, compreso il presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.

2. Il presidente è nominato dal presidente della giunta regionale di concerto con il presidente del consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.

3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

4. Nel corso della prima seduta, il comitato elegge il vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

5. Il presidente del consiglio regionale informa l'autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.

6. Al rinnovo del CORECOM si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del comitato in carica.

7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del comitato. Al componente che subentra quando manca non più della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 3.

Art. 22.

Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della Regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

Art. 23.

Decadenza

1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al presidente del comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 22, e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del consiglio regionale, sia d'ufficio sia su segnalazione del presidente del CORECOM, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il presidente del consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al consiglio regionale negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e all'autorità.

6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza è adottato dal presidente della giunta regionale di concerto con il presidente del consiglio regionale, a conclusione dell'istruttoria effettuata da quest'ultimo.

Art. 24.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il presidente del comitato stesso, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente sono presentate direttamente dall'interessato al presidente del consiglio regionale e comunicate al presidente della giunta.

2. Il presidente del consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

Art. 25.

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del CORECOM:

a) rappresenta il comitato;

b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; la convocazione del comitato è obbligatoria se richiesta da almeno due membri;

c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l'autorità e gli altri organi statali.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

Art. 26.

Regolamento interno

1. Il CORECOM, con regolamento interno, da approvare a maggioranza dei tre quarti dei componenti, disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento e definisce i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. 27.

Indennità e rimborsi

1. Al presidente ed ai componenti del CORECOM è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. Ai componenti del CORECOM che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del comitato, si recano in località diverse da quella di residenza o abituale di lavoro, è dovuto il trattamento economico di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

4. L'assenza senza giustificato motivo ad una seduta del CORECOM, è comunicata al presidente del consiglio regionale e comporta la riduzione di un sesto dell'indennità mensile di funzione di cui al comma 1.

Capo II

FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

Art. 28.

Funzioni

1. Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

Art. 29.

Funzioni proprie

1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza e di proposta per il consiglio regionale e la giunta regionale; in particolare:

1) formula pareri per il consiglio regionale e per la giunta regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni e di informazione;

2) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2, della legge n. 249 del 1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

3) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997;

4) su richiesta degli organi della Regione, effettua ricerche a supporto di proposte di legge e di provvedimenti regionali nel settore delle comunicazioni;

5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

6) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;

7) formula pareri non vincolanti per Fidi Toscana S.p.a. sui progetti oggetto di richiesta di contributi ai sensi dell'art. 34 della presente legge;

8) propone iniziative inerenti la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

2) cura per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43), relativi alla pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva in occasione delle elezioni regionali.

Art. 30.

Funzioni delegate

1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato «regolamento dell'Autorità».

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall'art. 2 del regolamento dell'Autorità, sottoscritte dal presidente dell'autorità, dal presidente della giunta regionale, sentito il presidente del consiglio

regionale, e dal presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'autorità.

4. Nell'esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento dell'autorità.

Art. 31.

Programmazione e rendicontazione dell'attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il CORECOM presenta al consiglio regionale ed all'autorità il programma di attività per l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione dei rispettivi fabbisogni finanziari. Il consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l'autorità quella relativa alle funzioni delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al consiglio regionale e all'autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'autorità quella relativa alle funzioni delegate.

3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 32.

Struttura organizzativa

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), e successive modifiche.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata nell'ambito della dotazione organica del consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'autorità.

Art. 33.

Dotazione finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell'ambito del bilancio del consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'autorità nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorità sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del consiglio regionale.

TITOLO V

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE LOCALE

Art. 34.

Interventi di sostegno agli investimenti

1. La Regione interviene finanziariamente, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, in favore delle imprese e di altri soggetti operanti nei settori della informazione e della comunicazione, a sostegno degli investimenti relativi a progetti di innovazione tecnico-produttiva e di miglioramento degli standard di qualità, di realizzazione, ampliamento, modifica degli impianti e dei processi, di miglioramento della distribuzione e promozione.

2. Allo scopo di promuovere le associazioni fra operatori della comunicazione per la gestione comune di servizi, impianti, attività di produzione e distribuzione, gli interventi di sostegno devono favorire in particolare i progetti presentati da associazioni o consorzi di imprese, o da singole imprese facenti parte di forme associative.

3. I contributi non possono, in ogni caso, superare per ogni singolo beneficiario o intervento, la misura del *de minimis* definita dall'Unione europea e non sono cumulabili con contributi statali percepiti al medesimo titolo.

4. La Regione interviene altresì con la concessione di garanzie sussidiarie ai soggetti beneficiari dei contributi a fronte di operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria.

Art. 35.

Condizioni per l'accesso alle agevolazioni

1. Hanno titolo per accedere alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 34 le imprese aventi sede legale e operativa in Toscana, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, tenuto presso il CORECOM ai sensi della legge n. 249 del 1997.

2. Non sono ammesse ai benefici le imprese che producono o diffondono prodotti editoriali, a stampa o radiotelevisivi, di carattere commerciale, superando i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva e del 70 per cento per le pubblicazioni a stampa.

3. Per essere ammesse ai benefici, le imprese devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del personale dipendente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicando al personale giornalistico le norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico.

Art. 36.

Procedure

1. La concessione dei contributi e delle garanzie sussidiarie è effettuata da Fidi Toscana S.p.a., presso la quale la giunta regionale costituisce specifici fondi.

2. Fidi Toscana S.p.a., acquisito il parere non vincolante del CORECOM sui progetti oggetto della richiesta di contributo, provvede alla concessione dei benefici sulla base delle disposizioni approvate dalla giunta regionale, contenenti:

a) le tipologie degli interventi ammissibili ai benefici;

b) le modalità di istruttoria, le entità e i criteri di erogazione dei contributi;

c) le procedure di rendicontazione e controllo di efficacia.

3. Il consiglio regionale è informato annualmente dalla giunta regionale sui benefici erogati.

Art. 37.

Formazione professionale

1. La Regione interviene anche finanziariamente per sostenere azioni di formazione continua del personale delle imprese di cui all'art. 34.

2. Le modalità attuative degli interventi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale nell'ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.

3. Gli interventi sono concessi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, e della relativa normativa regionale di attuazione.

Art. 38.

Ricerche e rilevazioni

1. La giunta regionale promuove, anche tramite il CORECOM, ricerche sui consumi medial, sulla diffusione di prodotti editoriali a stampa ed elettronici e sugli ascolti delle emittenti radiotelevisive, d'intesa ed in collaborazione con gli operatori del settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto agli oneri di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella U.P.B. 111 «Azioni di sistema Regioni-Enti locali» e nella U.P.B. 711 «Funzionamento della struttura regionale», definite con il Piano di formazione del personale di cui al C.C.N.L. del personale delle Regioni e delle autonomie locali;

b) quanto agli oneri di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), d) ed e), decorrenti dall'esercizio 2003, con le risorse iscritte nelle U.P.B. di riferimento da istituire in bilancio, per una quota da definire in sede di bilancio regionale pluriennale.

Art. 40.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 62 (sostegno alle imprese televisive e all'editoria locale);

b) la legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 (istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni);

c) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 80 (modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10 «Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni»).

Art. 41.

Disposizioni transitorie

1. L'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sino alla effettiva costituzione del registro degli operatori della comunicazione di cui all'art. 34 della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme residue sui fondi costituiti presso Fidi Toscana S.p.a. ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997, confluiscono nei fondi previsti dall'art. 36, comma 1.

3. Per l'anno 2002, i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del 1997.

4. I componenti del CORECOM, nominati ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 80 del 2000, restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 giugno 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2002.

03R0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2002, n. 23/R.

Regolamento recante i criteri e la procedura per l'individuazione delle rappresentanze nella commissione regionale permanente tripartita.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 5 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 7 della suddetta legge che demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale nonché per l'individuazione delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale i cui componenti fanno parte della commissione regionale permanente tripartita;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 611 del 17 giugno 2002 concernente «legge regionale n. 52/1998 - regolamento recante i criteri e la procedura per l'individuazione delle rappresentanze nella commissione regionale permanente tripartita», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e definisce la procedura per l'individuazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella commissione regionale permanente tripartita, di cui all'art. 7, commi 4, 4-bis e 4-ter della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego) e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalità di individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

1. Per la individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello regionale nella commissione regionale permanente tripartita, si fa riferimento alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che hanno sottoscritto, in data 3 settembre 1996, il patto per lo sviluppo e l'occupazione con la giunta regionale.

Art. 3.

Ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e determinazione del grado di rappresentatività delle stesse.

1. La ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 52/1998, avviene per i settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, cooperazione con i seguenti criteri:

a) individuazione dell'incidenza dei settori nell'economia regionale secondo il numero delle imprese, il numero degli occupati, il valore aggiunto;

b) attribuzione di un componente effettivo e relativo supplente all'organizzazione imprenditoriale più rappresentativa all'interno di ogni settore sopra indicato;

c) attribuzione di altro componente effettivo e relativo supplente alla organizzazione risultante seconda per rappresentatività nel settore preminente dell'economia regionale.

2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro nell'ambito del settore e definito secondo il numero delle imprese e il numero degli occupati.

Art. 4.

Ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. La ripartizione del numero dei componenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 52/1998, avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative per numero di iscritti dipendenti da imprese operanti sul territorio regionale, sulla base dei dati prodotti dalle organizzazioni sindacali stesse, nella seguente misura:

a) tre effettivi e relativi supplenti all'organizzazione sindacale risultante prima;

b) due effettivi e relativi supplenti all'organizzazione sindacale risultante seconda;

c) uno effettivo e relativo supplente all'organizzazione sindacale risultante terza.

Art. 5.

Determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

1. Per determinare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro nell'ambito del settore si fa riferimento ai dati disponibili complessivamente al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio del procedimento per la determinazione delle rappresentanze nella commissione regionale permanente tripartita, ed acquisiti dalla giunta regionale nel procedimento per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali nei consigli provinciali delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, previsto dal decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501 (regolamento di attuazione all'art. 12, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

2. Per determinare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori si fa riferimento al criterio del maggior numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio del procedimento per la determinazione delle rappresentanze nella commissione regionale permanente tripartita.

Art. 6.

Modalità di individuazione delle associazioni dei disabili

1. Per la individuazione delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale si fa riferimento alle associazioni facenti parte del comitato regionale toscano della federazione tra le associazioni nazionali dei disabili che ha sottoscritto, in data 3 maggio 1999, il patto di collaborazione con la giunta regionale.

Art. 7.

Determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili riguarda esclusivamente gli iscritti residenti sul territorio regionale.

2. Per determinare il grado di rappresentatività di ciascuna associazione si fa riferimento al maggior numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio del procedimento per la determinazione della rappresentanza dei disabili nella Commissione regionale permanente tripartita.

Art. 8.

Ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili

1. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili, di cui all'art. 7, comma 4-ter della legge regionale n. 52/1998, avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 9.

Procedura per l'individuazione delle rappresentanze

1. Il procedimento per l'individuazione delle rappresentanze di cui agli articoli 2 e 6 è avviato d'ufficio dal dirigente competente per materia entro sessanta giorni dalla data di insediamento della giunta regionale.

2. Il dirigente, per individuare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui all'art. 2:

a) rileva l'incidenza dei settori, di cui all'art. 3, nell'economia regionale secondo il numero delle imprese, il numero degli occupati, il valore aggiunto;

b) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;

c) individua per ogni settore le organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti nella commissione regionale permanente tripartita;

d) individua il numero dei componenti che le organizzazioni imprenditoriali devono designare nella commissione regionale permanente tripartita;

e) invia le richieste di designazione alle organizzazioni dei datori di lavoro come sopra individuate.

3. Il dirigente, per individuare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui all'art. 2:

a) richiede alle singole organizzazioni sindacali dei lavoratori una dichiarazione sostitutiva di certificazione recante il numero degli iscritti dipendenti da imprese operanti sul territorio regionale;

b) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;

c) individua il numero dei componenti effettivi e supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori devono designare nella Commissione regionale permanente tripartita;

d) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori come sopra individuate.

4. Il dirigente, per individuare la rappresentanza delle associazioni dei disabili, di cui all'art. 6:

a) richiede alle singole associazioni una dichiarazione sostitutiva di certificazione recante il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale;

b) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione;

c) individua il numero dei componenti effettivi e supplenti che le associazioni devono designare nella commissione regionale permanente tripartita;

d) invia le richieste di designazione alle associazioni come sopra individuate.

Art. 10.

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Ciascuna organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativa, come individuata all'art. 9, designa i componenti effettivi e i componenti supplenti ad essa attribuiti.

2. La designazione dei componenti supplenti di cui al comma 1 può essere effettuata in accordo con altra organizzazione firmataria del patto per lo sviluppo e l'occupazione, di cui all'art. 2.

3. Ciascuna associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, come individuata all'art. 9, designa il componente effettivo e il componente supplente ad essa attribuiti.

4. La designazione del componente supplente di cui al comma 3, può essere effettuata in accordo con altra associazione facente parte del comitato regionale toscano della federazione tra le associazioni nazionali dei disabili firmataria del patto di collaborazione, di cui all'art. 6.

Art. 11.

Termine per la designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente competente per materia, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella commissione regionale permanente tripartita, per i componenti a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di ogni persona designata, dell'inesistenza di cause ostative di cui all'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il procedimento di cui all'art. 9 è avviato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 giugno 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

03R0233

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2002, n. 24.

Bilancio di previsione per l'anno 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Assestamento e seconda variazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 18 del 10 luglio 2002)

(Omissis).

03R0232

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2002, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003). Riesame.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3, e inserito il seguente:

«Art.13-bis (Anticipazioni straordinarie di cassa per il pagamento di spese sanitarie di natura corrente). — 1. Sino alla emanazione dei provvedimenti statali necessari alla completa attuazione del sistema di erogazione alle regioni delle risorse finanziarie destinate al pagamento della spesa sanitaria, previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2001, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), le aziende sanitarie si assicurano ordinato flussi di cassa tramite anticipazioni straordinarie. Le anticipazioni straordinarie sono attivate ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dalle anticipazioni ordinarie di cui all'art. 119, comma 5, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale), nonché quelle accreditate sulla base dei provvedimenti statali emanati ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2001.

2. Le anticipazioni straordinarie sono contratte dalle Aziende sanitarie con il rispettivo cassiere esclusivamente per far fronte a spese di natura corrente, nella misura massima del 15% della quota annua assegnata dalla Regione a ciascuna azienda ai sensi dell'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale).

3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità di utilizzo delle anticipazioni straordinarie.

4. Gli oneri conseguenti l'attivazione delle anticipazioni di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio delle aziende sanitarie».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 luglio 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2001 e dallo stesso riapprovata, a seguito del rinvio del Governo, nella seduta del 4 luglio 2001. Viene promulgata a seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 246 del 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 19 giugno 2002, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso promosso dal Governo in sede di riesame.

03R0234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2002, n. 26/R.

Modifiche al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), come modificato dal regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5 (modifiche e integrazioni al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 22 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114);

Visto il regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4, di attuazione della suddetta legge regionale, così come modificato dal regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5 «Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4, di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28, in materia di commercio in sede fissa»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 687 del 1° luglio 2002, concernente «Modifiche al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4, (regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto Legislativo 31 marzo 1998, b. 114»), come modificato dal regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5 (Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4, di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3 della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Dopo la lettera *a)* del comma 2, dell'art. 2, del regolamento regionale n. 4/1999, è inserita la seguente:

«*a bis*) per Direttive, le Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999».

2. La lettera *b)* del comma 2, dell'art. 2 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per medie strutture di vendita si intendono le strutture commerciali come definite dall'art. 4, comma 1, lettera *e*) del decreto, fatta eccezione per i bacini omogenei di utenza:

- n. 1 Lunigiana;
- n. 2 Massa Carrara;
- n. 3 Valle del Serchio:
 - n. 3.1 Garfagnana;
 - n. 3.2 Media Valle;
- n. 4 Versilia;
- n. 5 Area lucchese;
- n. 6 Val di Nievole;
- n. 7 Area pistoiese:
 - n. 7.1 Quadrante montano;

- n. 9 Area fiorentina:
 - n. 9.1 Quadrante Mugello;
 - n. 9.2 Quadrante Val di Sieve;
 - n. 9.4 Quadrante Chianti;
 - n. 9.5 Quadrante Valdarno Superiore Nord;
- n. 10 Circondano di Empoli:
 - n. 10.1 Quadrante Empolese;
 - n. 10.2 Quadrante Valdese;
- n. 11 Valdarno Inferiore;
- n. 12 Val d'Era;
- n. 15 Val di Cecina:
 - n. 15.1 Quadrante costiero;
 - n. 15.2 Quadrante interno;
- n. 16 Val di Cornia;
- n. 17 Arcipelago;
- n. 18 Colline metallifere;
- n. 19 Alta Val d'Elsa;
- n. 20 Area urbana senese;
- n. 21 Crete senesi - Val d'Arbia;
- n. 22 Val di Merse;
- n. 23 Chianti;
- n. 24 Valdarno Superiore sud;
- n. 25 Casentino;
- n. 26 Alta Val Tiberina;
- n. 27 Area Aretina;
- n. 28 Val di Chiana aretina;
- n. 29 Val di Chiana senese;
- n. 30 Amiata - Val d'Orcia;
- n. 31 Amiata Grossetano;
- n. 32 Area Grossetana;
- n. 33 Albegna-Fiora:
 - n. 33.1 Quadrante Costa d'Argento;
 - n. 33.2 Quadrante Colline Interne.

Come individuati all'art. 3, e definiti nell'allegato «A», dove, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto, le superfici di vendita sono le seguenti:

superiore a 150 mq. fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250, fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».

3. Alla lettera c) del comma 2, dell'art. 2, del regolamento regionale n. 4/1999, sono aggiunte, infine, le parole: «Tali strutture, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il venti per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l'inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande».

4. Alla lettera d), del comma 2, dell'art. 2 del regolamento regionale n. 4/1999, sono aggiunte, infine, le parole: «Tali strutture, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il dieci per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l'inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande».

5. Dopo la lettera e) del comma 2, dell'art. 2, del regolamento regionale n. 4/1999, è aggiunta la seguente:

«e bis) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.».

6. La lettera g) del comma 2, dell'art. 2, del regolamento regionale n. 4/1999, è abrogata.

7. La lettera h) del comma 2, dell'art. 2, del regolamento regionale n. 4/1999, è abrogata.

8. La lettera I) del comma 2, dell'art. 2, del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituita dalla seguente:

«I) per domande concorrenti, le domande, trasmesse dal comune complete di documentazione, che siano state registrate al protocollo della Regione nei medesimi intervalli di trenta giorni, che vengono calcolati a decorrere dalla registrazione della prima domanda pervenuta successivamente all'entrata in vigore della presente lettera così sostituita.

Art. 2.

Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Il comma 1, dell'art. 3, del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento, le aree sovracomunali configurabili come bacini omogenei di utenza sono individuate nell'Allegato A».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 4 del regolamento regionale n. 4/1999

1. L'art. 4, del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Adempimenti dei comuni*). — 1. I comuni provvedono, qualora ne sia ravvisata l'esigenza, al fine di perseguire le finalità del presente regolamento, alla definizione e attuazione di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all'art. 8, nonché alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, oppure nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 7.

2. I comuni prima dell'adozione degli atti relativi agli adempimenti previsti dal presente articolo, sono tenuti alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle camere di commercio».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 del regolamento regionale n. 4/1999

1. L'art. 5 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Cooperazione intercomunale e tavoli di concertazione*). — 1. Allo scopo di favorire una equilibrata evoluzione delle attività commerciali nelle aree metropolitane e nei bacini di utenza di cui all'allegato A, i comuni, in cooperazione tra loro, svolgono ricognizioni ed analisi sull'assetto e sulle prospettive del sistema distributivo con particolare riferimento ad eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di grandi strutture di vendita. Tali ricognizioni ed analisi vengono effettuate, sulla base di modalità definite dalla competente struttura della giunta regionale, in preparazione delle fasi pianificatorie e programmatiche urbanistico-commerciali d'area anche ai fini del piano strutturale e del piano territoriale di coordinamento di cui agli articoli 24 e 16 della legge regionale, 16 gennaio 1995, n. 5, (Norme per il governo del territorio). Svolte le suddette attività, i comuni consultano le parti economiche e sociali interessate, si raccordano con le province ed elaborano rapporti sullo stato attuale e sulle dinamiche evolutive del sistema distributivo dell'ambito interessato. Tali rapporti vengono raccolti presso l'osservatorio regionale sul commercio ed esaminati dalla commissione di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 28/1999. I rapporti possono ricomprendere anche intese ed accordi, definiti tra i comuni, per realizzare azioni e programmi intercomunali prioritariamente finalizzati ad obiettivi di equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e forme di vendita nonché la qualificazione delle attività commerciali, con particolare riguardo alla tutela attiva dei centri storici ed al recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. A fronte di domanda di apertura di una nuova, grande struttura di vendita, allo scopo di favorire processi di qualificazione della stessa e per il migliore inserimento nei contesti socio economici interessati, il comune attiva tavoli di concertazione istituzionale e sociale a livello territoriale. Tali iniziative di concertazione vengono promosse e coordinate dal sindaco del comune che riceve la domanda di

insediamento e sono finalizzate a individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti sia al modello organizzativo della struttura di vendita, con particolare riguardo agli aspetti indicati all'art. 11 comma 3, lettera e), sia alla valutazione degli impatti d'ambito anche sovracomunale, sia alla realizzazione degli interventi conseguenti nonché alla tutela attiva delle piccole imprese commerciali. Ai tavoli prendono parte il sindaco del comune procedente, il presidente della provincia e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, delle organizzazioni dei consumatori e delle camere di commercio. Quando la nuova grande struttura di vendita produce impatti sovracomunali, alla concertazione partecipano anche i sindaci dei comuni con termini e i presidenti delle province competenti per territorio. La concertazione si conclude con la redazione di conseguenti decisioni e verbali, che vengono allegati alla documentazione di cui all'art. 11, comma 6».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Il comma 2 dell'art. 6, del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente: «2. La regione, d'intesa con gli enti locali, le camere di commercio e le associazioni di categoria del commercio e del turismo, nonché con le associazioni dei produttori, dei consumatori e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato «Vetrina Toscana».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente: «3. Tale protocollo individua gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l'offerta di servizi commerciali e turistici, ivi compresa sia l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro, sia il rispetto delle norme previdenziali. In tale contesto la regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato, di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell'offerta di produzioni locali o tipiche toscane, sia nel settore agro-alimentare, che artigianale puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale».

3. Al comma 4 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 4/1999, le parole: «per il biennio 1999-2000 nel quadro dei programmi regionali attuativi della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia)» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Al comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 4/1999, le parole «devono prevedere» sono sostituite dalle parole «prevedono».

2. Il comma 4 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 4/1999, è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 4/1999, è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 4/1999, le parole «agli articoli 7 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 4/1999, è aggiunto il seguente:

«2 bis. I programmi possono altresì disporre la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato.»

3. Il comma 3 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente: «3. Per sostenere l'attuazione dei suddetti programmi la Regione prevede interventi finanziari a favore degli enti locali.»

4. Il comma 4 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente: «4. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore

a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, altri servizi di interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune, il quale può prevedere anche forme di sostegno a favore di tali esercizi.

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 9 del regolamento regionale n. 4/1999

1. L'art. 9 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita). — 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), l'estensione o il cambiamento di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, nel rispetto dell'art. 8 del decreto e secondo i criteri e le procedure adottati dal comune, anche in relazione a quanto previsto all'art. 8, comma 2-bis.

2. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

3. In aggiunta a quelle previste dall'art. 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita concorrenti nelle aree di cui all'art. 8, comma 2-bis in base ai criteri dettati dal comune, viene tenuto conto, in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:

- a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
- b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
- c) numero di occupati;
- d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

4. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 3 è data priorità ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) alle domande corredate dal migliore bilancio rifiuti.

5. Il comune rilascia contestualmente l'autorizzazione e la concessione edilizia per le medie strutture di vendita.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 10 del regolamento regionale n. 4/1999

1. L'art. 10 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Condizioni e fattori di priorità per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita). — 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni:

- a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive;
- b) compatibilità con gli strumenti urbanistico-commerciali comunali;
- c) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile, di cui all'allegato C;
- d) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è localizzato l'intervento, con particolare riferimento alla frequenza del servizio in relazione agli orari di attività dell'esercizio; i servizi di trasporto possono essere assicurati, in tutto o in parte, da soggetti privati purché risultino coerenti con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico. Il comune

può altresì verificare tali condizioni in relazione al vigente piano di indirizzo e regolazione degli orari adottato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città) nonché agli indirizzi di programmazione delle province in materia di trasporto pubblico locale;

e) avvenuto svolgimento delle attività di concertazione di cui all'art. 5 comma 2.

2. Nel caso in cui l'area dove viene proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture comunque previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l'accettazione da parte del titolare della condizione dell'apertura dell'esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.

3. In aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 10, comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita concorrenti all'interno della stessa area di programma, costituiscono fattori di priorità, nell'ordine:

a) l'inserimento della struttura commerciale nell'ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse;

b) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;

c) il numero di posti auto ulteriori, rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;

d) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura;

e) gli elementi di qualità e di prestazione di cui all'art. 11, comma 3, lettera e);

f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, residenti e occupati nei comuni del bacino omogeneo di utenza di riferimento, nonché titolari di esercizi commerciali (localizzati nello stesso bacino omogeneo) e/o loro coadiuvanti, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;

g) il numero totale di occupati in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

h) l'impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;

i) l'impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali siglati e alla realizzazione di un accordo sindacale di secondo livello finalizzato ad evitare situazioni di concorrenza anomala.

4. All'interno di ciascuno dei fattori di cui al comma 3 è data priorità ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 25/1998 alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 10 bis nel regolamento regionale n. 4/1999

1. Dopo l'art. 10 del regolamento regionale n. 4/1999, è inserito il seguente:

«Art. 10 bis (Superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture). — 1. Ai fini dell'articolazione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), si fa riferimento alle tre aree vaste della Toscana, considerate come aree programma d'ambito territoriale così articolate:

a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Firenze, Prato e Pistoia;

b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

2. Nell'ambito della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG) di cui all'allegato C, è stabilita una riserva del quaranta per cento da destinarsi ad ampliamenti di grandi strutture già autorizzate, fino al limite del trenta per cento della superficie di vendita autorizzata.

3. Nel caso di apertura di una grande struttura di vendita per ampliamento, anche con contestuale trasferimento, di un unico esercizio esistente ed operante, già autorizzato ai sensi degli articoli 26 e

27 della legge n. 426/1971, oppure ai sensi di previgenti normative se con superficie di vendita non inferiore a mille metri quadrati, la verifica della superficie di vendita autorizzabile, di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella già autorizzata, fermo restando il rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive in relazione all'intera grande struttura di vendita così realizzata.

4. Nel caso di trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana, la verifica della superficie di vendita autorizzabile, di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle grandi strutture di vendita già autorizzate.

5. Nel caso di grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale e già autorizzate ai sensi della legge regionale n. 28/1999 per la vendita di generi appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, per la variazione di settore merceologico nell'ambito del trenta per cento della superficie di vendita complessiva già autorizzata, si prescinde dalla verifica della superficie di vendita autorizzabile di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), a condizione che la struttura di vendita interessata non richieda altri ampliamenti di superficie di vendita o variazioni di settore merceologico fino al 31 dicembre 2004.

6. Nell'ambito dello stesso comune, è dovuta l'autorizzazione all'ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi esistenti ed operanti, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, a condizione che la superficie ampliata non superi la somma delle superfici accorpate, per la parte di superficie di vendita effettivamente autorizzata per le ex tabelle merceologiche I, la, II, VI, VIII e IX. Si prescinde dalla verifica di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), se non per l'eventuale quota di superficie ulteriore rispetto a quella già autorizzata per le tabelle suddette. Le superfici vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare in base al contenuto delle tabelle e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare con precisione il dimensionamento di ciascun settore merceologico, il riparto fra settore alimentare e non alimentare viene stabilito nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Il rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive è verificato in relazione all'ampliamento di superficie di vendita realizzato.

7. La condizione di cui al comma 6 comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpatis.

8. Qualora una grande struttura di vendita, autorizzata ai sensi della legge regionale n. 28/1999, cessi l'attività o riduca la superficie di vendita, totale o relativa ad un settore merceologico, la quota di superficie di vendita ridotta o cessata, va ad incrementare la disponibilità di superficie di vendita autorizzabile di cui all'allegato C, per l'area di programma cui appartiene la struttura commerciale.

9. La giunta regionale promuove monitoraggi sull'andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conoscitivi, anche scaturiti dai rapporti elaborati dai comuni ai sensi dell'art. 5 comma 1. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa consultazione del tavolo settoriale di concertazione, delibera eventuali rimodulazioni delle superfici autorizzabili per grandi strutture, di cui all'allegato C, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

10. Per gli anni successivi al 2004, i criteri e le modalità di definizione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previa consultazione del tavolo di concertazione settoriale».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/1999

1. L'art. 11 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita). — 1. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune competente per territorio contestualmente alla

domanda di concessione edilizia. Il competente ufficio comunale trasmette per conoscenza copia della domanda senza gli allegati di cui al comma 3 alla Regione e alla provincia.

2. Qualora la domanda abbia per oggetto l'estensione o la variazione di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, la stessa, priva degli allegati di cui al comma 3 lettere a) e c), è sottoposta al procedimento disciplinato nel presente articolo, nel rispetto dei criteri e parametri previsti dalle direttive, calcolati sulla quota di superficie di vendita per la quale si richiede la variazione di settore merceologico.

3. La domanda contiene le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del decreto e ad essa deve essere allegata:

a) planimetria, in scala adeguata, ove già non allegata alla domanda di concessione edilizia, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

c) planimetria generale a scala 1/10000 o 1/5000 con l'ubicazione della struttura commerciale;

d) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998;

e) relazione concernente elementi di qualità e di prestazione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1) flussi veicolari, infrastrutture viarie e parcheggi;

2) caratteri architettonici e funzionali della struttura, compatibilità ambientali e idrogeologiche, risparmio energetico, emissioni inquinanti;

3) servizi per i consumatori, caratteri qualitativi della tipologia distributiva, rapporti tra struttura commerciale e operatori locali, con riferimento a profili di specializzazione, vendita di prodotti toscani, sistemi informativi per la promozione delle fruizioni delle risorse ambientali e turistiche del territorio;

4) spazi per la distribuzione di prodotti etnici, iniziative di commercio equo e solidale, criteri e certificazioni inerenti alla responsabilità etico-sociale relativa ai processi produttivi delle merci distribuite;

5) effetti occupazionali, certificazione di responsabilità sociale delle imprese secondo lo standard internazionale S.A. 8000, nonché rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.

4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di strutture di tipologia A e B, oltre agli allegati di cui al comma 3, il richiedente presenta al comune una proposta di interventi, definiti sulla base di apposito studio di impatto economico e commerciale, finalizzati ad armonizzare l'insediamento della grande struttura di vendita nel contesto socio-economico e ad individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti al modello organizzativo della struttura, con particolare riguardo agli aspetti di cui al comma 3, lettera e) ed a proposte di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali.

5. La completezza della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento comunale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione ed accettazione della medesima entro i termini stabiliti comporta il rigetto della domanda da parte del comune.

6. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamente dell'istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale e trasmette alla Regione e alla provincia competente per territorio la documentazione di cui al comma 3, le proposte di intervento di cui al comma 4, le decisioni e verbali di cui all'art. 5, comma 2. Al ricevimento della domanda trasmessa, completa della documentazione, il competente ufficio regionale provvede ad inserirla in un apposito elenco cronologico, ripartito per area di programma, ai fini della definizione dell'ordine cronologico di svolgimento delle

conferenze di servizi e per quanto previsto dall'art. 10, comma 3. Successivamente, la Regione stabilisce, in accordo col comune, la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto, da tenersi nei successivi sessanta giorni. La conferenza di servizi è indetta dal comune, viene convocata presso la sede della Regione Toscana e deve concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione.

7. La conferenza di servizi di cui al comma 6 è preceduta da una conferenza di servizi interna degli uffici regionali ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), mediante la quale si provvede all'esame congiunto della documentazione di cui al comma 3, ai fini dell'espressione del parere regionale.

8. Alla conferenza di cui al comma 6 partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, a meno che la stessa non faccia pervenire all'amministrazione convocante il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di svolgimento della conferenza.

9. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento competente ad emanare l'atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione.

10. Della data di convocazione della conferenza è data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l'insediamento, per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 9, comma 4 del decreto; la comunicazione reca l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove è possibile prendere visione degli atti e delle modalità e dei tempi per l'eventuale consultazione degli stessi.

11. Le domande si intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

12. Delle riunioni della conferenza vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa.

13. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 11; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.

14. Alle situazioni non espressamente disciplinate si applica la legge regionale n. 76/1996, in quanto compatibile».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 11.1 nel regolamento regionale n. 4/1999

1. Dopo l'art. 11, introdotto nel regolamento regionale n. 4/1999 dal presente regolamento, è inserito il seguente:

«Art. 11.1 (*Grandi strutture di vendita in ubicazioni già destinate ad attività di grande distribuzione*). — 1. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di apertura di grandi strutture di vendita in ubicazioni già sedi di grandi strutture, come definite all'art. 2, dismesse per effetto di decadenza o revoca dell'autorizzazione (escluso il caso di cui all'art. 22 comma 4 lettera c) del decreto) o cessazione dell'attività, la verifica di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. A tale fine si provvede a verificare che la cessazione dell'attività, la dichiarazione di decadenza, la revoca dell'autorizzazione o la restituzione del titolo autorizzativo sia intervenuta entro i cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente articolo. Il comune territorialmente competente rilascia le certificazioni finalizzate all'applicazione del presente articolo».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 11.1.1. nel regolamento regionale n. 4/1999

1. Dopo l'art. 11.1, introdotto nel regolamento regionale n. 4/1999 dal presente regolamento, è inserito il seguente:

«Art. 11.1.1. (*Norme per i centri commerciali*). — 1. Le medie o le grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale sono soggette ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le norme del presente regolamento, qualora il comune non abbia disciplinato diversamente. L'autorizzazione rilasciata al centro commerciale nel suo insieme ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzate le medie o grandi strutture presenti all'interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica il procedimento di cui all'art. 7 del decreto.

2. Il comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

3. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.

4. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti. In tale ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi.

5. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del decreto, che devono comunque essere posseduti, prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'instestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, che deve essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dall'art. 5 del decreto, non costituisce ipotesi di subingresso».

Art. 14.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Il comma 2 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Condizione per la presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco regionale di cui al comma 1, relativamente ai comuni ad economia prevalentemente turistica, è la sussistenza di almeno tre tra i parametri elencati nell'allegato D, di cui almeno uno relativo all'area dell'offerta e uno relativo all'area della domanda ovvero, relativamente alle città d'arte, la sussistenza di almeno un parametro appartenente a qualsiasi area e la presenza nel territorio comunale di almeno un sito di interesse artistico individuato con decreto dirigenziale n. 5709 del 14 agosto 1995, e successive modifiche, e integrazioni. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al valore soglia riportato nell'allegato D. Relativamente ai parametri riferiti alla domanda turistica, è ammessa una tolleranza per difetto non superiore al dieci per cento rispetto al valore soglia riportato nell'allegato D».

2. Al comma 3, lettera b) dell'art. 12 del regolamento regionale n. 4/1999, le parole «18 agosto 1992, n. 39 (riforma e riordino delle comunità montane)», sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane)».

3. Il comma 5 dell'art. 12, del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente: «5. La richiesta di inserimento può essere altresì avanzata da più comuni contigui o vicini, anche non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 ma interessati da flussi turistici diretti ai comuni in possesso di tali requisiti, i quali sottoscrivono accordi con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e le organizzazioni dei consumatori. Tali accordi vengono definiti e formalizzati tra i partecipanti ad uno specifico incontro di concertazione convocato congiuntamente dai comuni interessati. Si intende acquisito l'assenso degli aventi diritto qualora, regolarmente convocati all'incontro di concertazione con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione, non abbiano partecipato alla stessa. Tale effetto non si produce qualora gli assenti facciano pervenire alle amministrazioni convocanti il proprio moti-

vato dissenso entro venti giorni dalla data dell'avvenuto incontro. Gli accordi sono finalizzati a disciplinare, in relazione alle esigenze di sviluppo turistico, le deroghe di cui all'art. 12, comma 1, del decreto nei rispettivi territori per periodi temporali determinati o indeterminati. Gli accordi contengono intese riguardanti gli orari commerciali e il mercato del lavoro. I comuni sottoscrittori degli accordi per il periodo di validità degli stessi sono inseriti nell'elenco di cui al comma 1, e hanno priorità per l'attribuzione delle agevolazioni di cui all'art. 8».

4. Al comma 6 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 4/1999, le parole «territorio o periodi» sono sostituite dalle seguenti: «territorio e periodi».

5. Il comma 8 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente: «8. I comuni di cui ai commi 2 e 3, prima dell'inoltro della richiesta di inserimento nell'elenco regionale, promuovono gli accordi di cui all'art. 13, e definiscono con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori, i periodi e le zone di cui al comma 6. Dell'esito degli accordi eventualmente sottoscritti i comuni danno conto nella richiesta di inserimento nell'elenco. Qualora non sia stata oggetto di valutazione in sede di prima richiesta di inserimento nell'elenco, la definizione dei periodi e delle zone di cui al comma 6, viene effettuata anche successivamente e viene recepita in sede di aggiornamento dell'elenco».

6. Dopo il comma 9 dell'art. 12, del regolamento regionale n. 4/1999, è aggiunto il seguente: «9 bis. L'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte viene aggiornato semestralmente con decreto della competente struttura della giunta regionale. Lo stesso ufficio provvede all'aggiornamento biennale dei dati ufficiali, riferiti ai parametri di cui all'Allegato D, relativi ai comuni toscani, che vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 15.

Modifica all'art. 14 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Il comma 4 dell'art. 14 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente: «4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l'indicazione della durata della vendita».

Art. 16.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Al comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 4/1999, la parola «dieci», è sostituita con la parola «otto».

2. All'art. 15 del regolamento regionale n. 4/1999, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5 bis. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della procedura di cui all'art. 7 del decreto o rilascio di nuova autorizzazione.

Art. 17.

Modifiche all'art. 16 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Al comma 1 dell'art. 16 del regolamento regionale n. 4/1999, le parole: «solo dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre».

2. Il comma 2 dell'art. 16 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«2. I comuni, d'intesa con le camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Riguardo alla programmazione di tali periodi le camere di commercio garantiscono comportamenti omogenei per area provinciale o per gli ambiti sovracomunali di cui all'allegato A».

Art. 18.

Modifica all'art. 16 bis del regolamento regionale n. 4/1999

1. Dopo il comma 3 dell'art. 16-bis del regolamento regionale n. 4/1999, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le vendite promozionali di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore a sei settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario che intercorrano almeno sessanta giorni per poter effettuare una nuova vendita promozionale del medesimo prodotto».

Art. 19.

Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale n. 4/1999

1. Al comma 3 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 4/1999, sono soppresse le parole: «e attraverso i programmi attuativi di cui alla legge 266/1997».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 del regolamento regionale n. 4/1999, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica per realizzare piani di intervento finalizzati a sviluppare processi di qualificazione della rete distributiva con particolare riguardo alla capacità competitiva dei piccoli operatori commerciali e dei contesti economici e territoriali interessati».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 20 del regolamento regionale n. 4/1999

1. L'art. 20 del regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Norme finali e transitorie in materia di grandi strutture di vendita). — 1. Nel caso di insediamento di grandi strutture di vendita previsto da accordi di pianificazione definiti all'interno di accordi di programma di cui alla legge regionale n. 76/1996, già ratificati e approvati con decreto del presidente della giunta regionale alla data di entrata in vigore del presente articolo così sostituito, è ammessa la deroga alla verifica di compatibilità della superficie autorizzabile per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).

2. Si applicano le norme vigenti al momento della presentazione della domanda:

a) alle domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita già presentate all'entrata in vigore del presente articolo così sostituito;

b) alle iniziative per le quali, all'entrata in vigore del presente articolo così sostituito, sia stato adottato l'accordo di pianificazione previsto all'art. 5, comma 2 del regolamento regionale n. 4/1999, e sia stata presentata la relativa domanda di autorizzazione;

c) alle iniziative per la realizzazione di grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale di cui all'art. 10, comma 9 del regolamento regionale n. 4/1999, come modificato dal regolamento regionale n. 5/2000, per le quali, all'entrata in vigore del presente articolo così sostituito, il comune abbia adottato specifici atti di pianificazione urbanistica e sia stata presentata la relativa domanda di autorizzazione.

Art. 21.

Aggiunta dell'art. 20-bis al regolamento regionale n. 4/1999

1. Dopo l'art. 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Norme finali in materia di programmi per la tutela delle aree vulnerabili). — 1. I programmi comunali per la tutela delle aree vulnerabili adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo conservano efficacia fino al termine stabilito dal comune.

Art. 22.

Aggiunta dell'art. 20-ter al regolamento regionale n. 4/1999

1. Dopo l'art. 20-bis, introdotto nel regolamento regionale n. 4/1999, dal presente regolamento, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-ter (Norme finali in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi). — 1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o grande struttura di vendita, il comune provvede direttamente a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un unico titolo autorizzativo, relativo alla superficie di vendita complessiva operante».

Art. 23.

Sostituzione dell'allegato A al regolamento regionale n. 4/1999

1. L'allegato A al regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO A - BACINI OMOGENEI DI UTENZA
E AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

Bacini omogenei di utenza

1 Lunigiana

Aulla

Bagnone

Casola in Lunigiana

Comano

Filattiera

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Mulazzo

Podenzana

Pontremoli

Tresana

Villafranca in Lunigiana

Zeri

2 Massa e Carrara

Carrara

Massa

Montignoso

3 Valle del Serchio

3.1 Quadrante Garfagnana

Camporgiano

Careggine

Castelnuovo Garfagnana

Castiglione di Garfagnana

Fosciandora

Galliciano

Giuncugnano

Minucciano

Molazzana

Piazza al Serchio

Pieve Fosciana

San Romano in Garfagnana

Sillano

Vagli di Sotto

Vergemoli

Villa Collemandina

3.2 Quadrante Media Valle

Bagni di Lucca

Barga

Borgo a Mozzano

Coreglia Antelminelli

Fabbriche di Vallico

4 Versilia	9.5 Quadrante Valdarno Superiore Nord
Camaione	Figline Val d'Arno
Forte dei Marmi	Incisa Val d'Arno
Massarosa	Reggello
Pietrasanta	Rignano sull'Arno
Seravezza	10 Circondario di Empoli
Stazzema	10.1 Quadrante Empolese
Viareggio	Capraia e Limite
5 Area lucchese	Cerreto Guidi
Altopascio	Empoli
Capannori	Fucecchio
Lucca	Montelupo Fiorentino
Montecarlo	Montespertoli
Pescaglia	Vinci
Porcari	10.2 Quadrante Valdesano
Villa Basilica	Castelfiorentino
6 Val di Nievole	Certaldo
Buggiano	Gambassi Terme
Chiesina Uzzanese	Montaione
Lamporecchio	11 Valdarno inferiore
Larciano	Castelfranco di Sotto
Massa e Cozzile	Montopoli in Val d'Arno
Monsummano Terme	San Miniato
Montecatini Terme	Santa Croce sull'Arno
Pescia	Santa Maria a Monte
Pieve a Nievole	12 Val d'Era
Ponte Buggianese	Bientina
Uzzano	Calcinai
7 Area pistoiese	Capannoli
7.1 Quadrante montano	Casciana Terme
Abetone	Chianni
Cutigliano	Crespina
Marliana	Lajatico
Piteglio	Laria
Sambuca Pistoiese	Palaia
San Marcello Pistoiese	Peccioli
9 Area fiorentina	Ponsacco
9.1 Quadrante Mugello	Pontedera
Barberino di Mugello	Terricciola
Borgo San Lorenzo	Vicopisano
Firenzuola	15 Val di Cecina
Marradi	15.1 Quadrante costiero
Palazzuolo sul Senio	Bibbona
San Piero a Sieve	Castagneto Carducci
Scarperia	Cecina
Vaglia	Rosignano Marittimo
Vicchio	15.2 Quadrante interno
9.2 Quadrante Val di Sieve	Casale Marittimo
Dicomano	Castellina Marittima
Londa	Castelnuovo Val di Cecina
Pelago	Guardistallo
Pontassieve	Montecatini Val di Cecina
Rufina	Montescudaio
San Godenzo	Monteverdi Marittimo
9.4 Quadrante Chianti	Orciano Pisano
Greve in Chianti	Pomarance
Impruneta	Riparbella
San Casciano Val di Pesa	Santa Luce
Tavarnelle Val di Pesa	Volterra

16 Val di Cornia
Campiglia Marittima
Piombino
San Vincenzo
Sassetta
Suvereto

17 Arcipelago
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Marciana
Marciana Marina
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba

18 Colline metallifere
Follonica
Gavorrano
Massa Marittima
Monterotondo Marittimo
Montieri
Scarlino

19 Alta Vai d'Elsa
Barberino Val d'Elsa
Casole d'Elsa
Colle Val d'Elsa
Poggibonsi
Radicondoli
San Gimignano

20 Area Urbana senese
Monteriggioni
Siena

21 Crete Senesi - Val d'Arbia
Asciano
Buonconvento
Monteroni d'Arbia
Rapolano Terme
San Giovanni d'Asso

22 Val di Merse
Chiusdino
Monticiano
Murlo
Sovicille

23 Chianti
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Gaiole in Chianti
Radda in Chianti

24 Valdarno superiore sud
Bucine
Castelfranco di Sopra
Cavriglia
Laterina
Loro Ciuffenna
Montevarchi
Pergine Valdarno
Pian di Scò
San Giovanni Valdarno
Terranova Bracciolini

25 Casentino
Bibbiena
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Chitignano
Chiusi della Verna

Montemignaio
Ortignano Raggiolo
Poppi
Pratovecchio
Stia
Talla

26 Alta Val Tiberina
Anghiari
Badia Tedalda
Caprese Michelangelo
Monterchi
Pieve Santo Stefano
Sansepolcro
Sestino

27 Area aretina
Arezzo
Capolona
Castiglion Fibocchi
Civitella in Val di Chiana
Monte San Savino
Subbiano

28 Val di Chiana aretina
Castiglion Fiorentino
Cortona
Foiano della Chiana
Lucignano
Marciano della Chiana

29 Val di Chiana senese
Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

30 Amiata - Val d'Orcia
Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Montalcino
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
San Quirico d'Orcia

31 Amiata Grossetano
Arcidosso
Castel del Piano
Castell'Azzara
Cinigiano
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano

32 Area grossetana
Campagnatico
Castiglione della Pescaia
Civitella Paganico
Grosseto
Roccastrada

33 Albegna-Fiora
33.1 Quadrante Costa d'Argento
Capalbio
Isola del Giglio

Magliano in Toscana

Monte Argentario

Orbetello

33.2 Quadrante Colline interne

Manciano

Pitigliano

Scansano

Sorano

AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

L'area commerciale metropolitana di Firenze - Pistoia - Prato comprende i seguenti comuni:

7.2 Quadrante metropolitano

Agliaia

Montale

Pistoia

Quarrata

Serravalle Pistoiese

8 Area pratese

Cantagallo

Carmignano

Montemurlo

Poggio a Caiano

Prato

Vaiano

Vernio

9.3 Quadrante centrale

Bagno a Ripoli

Calenzano

Campi Bisenzio

Fiesole

Firenze

Lastra a Signa

Scandicci

Sesto Fiorentino

Signa

L'area commerciale metropolitana di Livorno - Pisa comprende i seguenti comuni:

13 Area pisana

Buti

Calci

Cascina

Fauglia

Lorenzana

Pisa

San Giuliano Terme

Vecchiano

14 Area livornese

Collesalveti

Livorno

Art. 24.

Sostituzione dell'Allegato C al regolamento regionale n. 4/1999

1. L'Allegato C al regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO C - DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA AUTORIZZABILE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA EX ART. 10, COMMA 1, LETTERA c)

1. Ai fini della definizione previsiva della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture di vendita, in relazione alle aree vaste, sono stati valutati i seguenti elementi:

a) i dati sulle superfici della grande distribuzione relativi all'anno 2000 secondo la fonte Ministero delle attività produttive 2001;

b) i dati sui consumi delle famiglie residenti e dei turisti, relativi all'anno 2000 secondo la fonte I.R.P.E.T. 2001;

c) i risultati della rilevazione, effettuata dall'osservatorio regionale sul commercio, sulla consistenza della rete di vendita toscana al 30 giugno 2001;

d) gli elementi conoscitivi risultanti all'Amministrazione regionale sia sugli esiti del periodo di programmazione 1999-2001 sia sulle istanze presentate.

2. Tenendo conto dei suddetti dati ed elementi, ed in relazione ad una equilibrata evoluzione della rete di vendita nel territorio toscano, si è pervenuti alla definizione previsiva ed alla articolazione delle superfici autorizzabili per grandi strutture di vendita (SVAG) nel triennio 2002-2004 indicate nel prospetto che segue:

Aree programma d'ambito territoriale	SVAG Alimentare (mq.)	SVAG Non alimentare (mq.)	SVAG Totale (mq.)
Toscana centrale	7.770	14.430	22.200
Toscana della Costa	5.250	9.750	15.000
Toscana interna e meridionale	4.480	8.320	12.800
Totale Toscana	17.500	32.500	50.000

Art. 25.

Sostituzione dell'allegato D al regolamento regionale n. 4/1999

1. L'Allegato D al regolamento regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO D - PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA

1. Relativamente alla prevalenza dell'economia turistica si fa riferimento, per quanto attiene alla ricettività ed ai flussi turistici, a tutti gli esercizi ricettivi che risultano adempienti per la rilevazione I.S.T.A.T. del movimento dei clienti nelle strutture ricettive, convalidati dalle amministrazioni provinciali e dalla competente struttura della giunta regionale.

I parametri definiti nel presente allegato derivano dai dati ultimi disponibili provenienti dalla rilevazione del movimento della clientela, fonte ufficiale I.S.T.A.T..

2. I parametri fanno riferimento alla domanda ed all'offerta turistica:

a) per la costruzione degli indicatori sulla domanda turistica sono state utilizzate le informazioni relative agli arrivi ed alle presenze rapportate alla popolazione residente ed alla superficie territoriale rilevate;

b) per la costruzione degli indicatori sull'offerta turistica sono state utilizzate le informazioni sulla consistenza di esercizi e di posti letto presenti, le presenze e la popolazione residente.

3. Di seguito si elencano gli indicatori rispetto ai quali viene valutata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della prevalente economia turistica. Per ognuno è riportato il numero identificativo e la tipologia, l'algoritmo di calcolo e il relativo valore-soglia calcolato sui valori medi della Toscana.

n. Tipologia di indicatore	Algoritmo di calcolo	Valore soglia
Parametri riferiti alla domanda turistica		
1. Arrivi su popolazione residente	(Arrivi/Popolazione residente) x100	240
2. Presenze su popolazione residente	Presenze/Popolazione residente) x100	884
3. Arrivi su superficie territoriale	(Arrivi/Superficie territoriale) x100	369
4. Presenze su superficie territoriale	(Presenze/Superficie territoriale) x100	1.356
5. Presenze + popolazione residente su superficie territoriale	(Presenze + Popolazione residente/Superficie territoriale) x100	1.509
Parametri riferiti all'offerta turistica		
6. Strutture ricettive su popolazione residente	(Media annua esercizi Popolazione residente) x1.000	1,67
7. Capacità ricettiva totale su popolazione residente	(Media annua posti letto Popolazione residente) x100	9,0
Parametri riferiti all'incrocio domanda/offerta turistica		
8. Presenze su strutture ricettive	(Presenze/Media annua esercizi)	5193,9
9. Presenze su capacità ricettiva totale	(Presenze/Media annua posti letto)	93,31.

Art. 26.

Abrogazioni

1. L'art. 21 del regolamento regionale n. 4/1999, è abrogato.

2. L'Allegato B al regolamento regionale n. 4/1999, è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 luglio 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

03R0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2002, n. 28/R.

Regolamento di attuazione legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 30 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88), ed in particolare l'art. 6 che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 755 del 22 luglio 2002 concernente «Regolamento di attuazione legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Emana

il seguente regolamento:

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88).

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88».

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) gestore: il gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 3 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») e fin alla sua attuazione l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione;

b) abitante equivalente (AE): l'AE così come definito all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno è da considerare corrispondente ad 1 AE come disposto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). Nel calcolo degli equivalenti si farà riferimento a quel valore da cui risulterà il valore più alto;

c) AATO; l'Autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale n. 81/1995;

d) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole «a seguito delle disposizioni correttive di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

e) legge regionale n. 81/1995: legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse-idriche»;

f) legge regionale n. 64/2001: la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88»;

g) SIRA: Sistema informativo regionale ambientale della Toscana: il sistema di archivi e di applicazioni relativo alla gestione delle informazioni ambientali di monitoraggio e di pressione, sulla base di un modello organizzativo basato sulla cooperazione in rete telematica tra i diversi Enti coinvolti nei processi di pianificazione, di tutela e di controllo dell'ambiente e del territorio.

Art. 3.

Attività di controllo degli scarichi

1. Le province, i comuni e le AATO, nella sede del comitato provinciale di cui all'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'A.R.P.A.T., il programma di monitoraggio, degli scarichi di propria competenza che l'A.R.P.A.T. è tenuta ad attuare ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 64/2001.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità, i criteri che ritiene necessario inserire nei protocolli di autocontrollo di cui all'allegato 3 della deliberazione della giunta regionale 30 luglio 2001, n. 858. L'A.R.P.A.T. recepisce le determinazioni dalla provincia nel protocollo di monitoraggio che definisce con il soggetto gestore.

4. L'A.R.P.A.T. annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia agli enti competenti al controllo e alla giunta regionale.

Art. 4.

Collaborazione tra amministrazioni e sistema informativo

1. I comuni sono tenuti a:

a) fornire, a richiesta delle amministrazioni provinciali e delle AATO, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso, per la definizione tempestiva ed efficace per il rinnovo delle autorizzazioni;

b) provvedere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, a comunicare alle province ed all'AATO gli elenchi relativi alle autorizzazioni di competenza di quest'ultime, ivi comprese quelle rilasciate anche in forma tacita. Detti elenchi devono essere redatti su supporto informatico ed essere compatibili con le prescrizioni definite dall'A.R.P.A.T. nell'ambito del progetto del SIRA.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'A.R.P.A.T. rende disponibile un servizio telematico per la registrazione dei dati essenziali, anagrafici ed amministrativi, relativi alle autorizzazioni agli scarichi idrici. Il servizio sarà accessibile, in condizioni di sicurezza, tramite il sito WEB dell'A.R.P.A.T., utilizzando gli appositi moduli informatici che verranno messi a disposizione unitamente a funzionalità elaborative di base.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso le amministrazioni provinciali sono rese disponibili, a cura dell'A.R.P.A.T., le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza, le relative attività di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra amministrazioni provinciali ed A.R.P.A.T. e coordinate dall'A.R.P.A.T. su mandato della Regione Toscana.

4. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso le AATO sono rese disponibili, a cura dell'A.R.P.A.T., le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza. Le relative attività di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra relative attività di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra AATO ed A.R.P.A.T. e coordinate dall'A.R.P.A.T. su mandato della Regione Toscana.

5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso i comuni sono rese operative applicazioni software unificate e compatibili con i requisiti informativi del SIRA Toscana, dedicate alla gestione dei procedimenti autorizzativi allo scarico di competenza (scarichi domestici). A tale scopo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'A.R.P.A.T. fornisce ai comuni le specifiche relative ai requisiti informativi minimi (modello dei dati) che tali applicazioni dovranno rispettare e le modalità di trasferimento delle informazioni al SIRA medesimo.

6. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'A.R.P.A.T. realizza e rende disponibile sul proprio sito WEB ai comuni che operano per tale soluzione un'apposita applicazione telematica unificata e compatibile con i requisiti informativi del SIRA Toscana, dedicata alla gestione dei procedimenti autorizzativi allo scarico di competenza in alternativa a quanto richiesto nel precedente capoverso.

7. I comuni provvedono a registrare, utilizzando il servizio telematico di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni agli scarichi idrici di propria competenza già rilasciate anche in forma tacita; Regione, province ed AATO, tramite lo stesso servizio telematico, saranno abilitate alla consultazione dei dati di propria competenza registrati dai comuni.

8. Fino a quando le applicazioni software di cui ai commi 4 e 5 sono rese operative, le AATO e i comuni continuano ad utilizzare il servizio telematico di cui al comma 2 per registrare gli esiti dei procedimenti autorizzativi di propria competenza, garantendo in questo modo l'aggiornamento del catasto degli scarichi della Toscana facente parte del SIRA.

Art. 5.

Oneri di autorizzazione

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4, della legge regionale n. 64/2001, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere i 50,00 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed i 100,00 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono le autorità che autorizzano lo scarico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessario al rilascio dell'autorizzazione è stabilita «sulla base delle tariffe per le prestazioni A.R.P.A.T. fissate dalla giunta regionale toscana in relazione al tipo di recettore e di acque reflue rispettivamente ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera a), 9, comma 2 lettera b) e 10, comma 1, lettera d).

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento; l'ente autorizzante verifica l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio dell'autorizzazione.

4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente il costo complessivo degli accertamenti eventualmente necessari al rilascio dell'autorizzazione a conguaglio ed integrazione delle somme indicate al comma 2.

Capo II

RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI

Art. 6.

Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale n. 64/2001;

b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO ai sensi dell'art. 10.

2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o di servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata, se esistente, allo «Sportello unico» di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e resa disponibile presso i loro uffici e sui siti internet, gli uffici comunali, gli sportelli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e quelli dei gestori. Detta modulistica dovrà soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal SIRA e con le sue banche dati.

2. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento previsto dal comma 1, dell'art. 5.

3. Le modalità e le istruzioni di compilazione dei moduli di domanda sono obbligatorie per il richiedente pena di irricevibilità della stessa.

Art. 8.

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue ed industriali

1. La provincia definisce, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 64/2001, con proprio atto, criteri, modalità e procedure relative alle competenze di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 la provincia in ogni caso provvede:

a) alla costituzione presso ogni provincia di un comitato tecnico consultivo per le autorizzazioni con la funzione di individuare gli accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione dei loro esiti ed alla determinazione della somma di cui all'art. 5, comma 3;

b) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);

c) a trasmettere all'A.R.P.A.T. copia delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 9.

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

1. Il comune definisce, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 64/2001, con proprio atto, criteri, modalità e procedure relative alle competenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 il comune in ogni caso provvede:

a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 AE;

b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100AE;

c) a trasmettere all'A.R.P.A.T. copia delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 10.

Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

1. L'AATO con riferimento al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2001 è tenuta:

a) ad avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 64/2001, della collaborazione del gestore di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e degli altri gestori se presenti e, per le prime autorizzazioni allo scarico, anche dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 66/1995;

b) a trasmettere all'A.R.P.A.T. copia delle autorizzazioni rilasciate;

c) a definire le modalità relative al periodico controllo a campione sugli allacci alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche anche al fine di verificare il permanere della sussistenza delle condizioni per l'allaccio nei termini previsti dall'art. 12;

d) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Prescrizioni regionali

1. Le province, i comuni e le AATO in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 64/2001 inseriscono le seguenti prescrizioni:

a) obbligo di notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;

b) obbligo, negli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei 100 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni o in alternativa di una autocertificazione annuale dei prelievi, mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate;

c) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai 2.000 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;

d) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai 15.000 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico con conservazione biennale delle registrazioni e di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:

a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;

b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

Capo III

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

Art. 12.

Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue devono essere rinnovate nei termini previsti dal decreto legislativo n. 152/1999, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata nelle forme e con le modalità definite dagli articoli 6 e 7.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le stesse procedure istruttorie di cui al capo II.

4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente:

- a) il permanere delle caratteristiche quali-quantitative precedentemente dichiarate;
- b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione in rinnovo;
- c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui ai regolamenti CE 1836/1993 e/o CE 761/2001 e successive modificazioni.

Art. 13.

Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 7, del decreto legislativo n. 152/1999, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate o in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o rilasciate in base a quanto disposto dall'art. 9 del presente provvedimento, sono da intendersi tacitamente rinnovate qualora non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.

2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il tacito rinnovo. In caso di accertata violazione ne dà notizia all'A.R.P.A.T. che provvede per quanto di competenza.

Capo IV

NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 14.

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione e di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.

2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, l'ente competente, d'intesa con l'A.R.P.A.T., all'atto della prima autorizzazione provvisoria, determina:

- a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
- b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/2001.

4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata:

- a) dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella disciplina dei cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività);
- b) dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o dal gestore dello stesso.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la Provincia, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:

- a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE;
- b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a 100 AE;

7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, il comune, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a 2000 AE incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

Art. 15.

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'AATO, sentiti i gestori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.

2. L'autorizzazione provvisoria definisce:

- a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- c) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 64/2001.

4. I depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura non sono soggetti alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 16.

Presentazione della domanda e procedura di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Inoltre deve essere allegata alla domanda una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Modalità di versamento al bilancio regionale

1. Gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative incassano i relativi proventi e li riversano al bilancio regionale ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di interventi di prevenzione e risanamento dei corpi idrici ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 64/2001 tramite versamenti al tesoriere regionale con cadenza semestrale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla giunta regionale dall'art. 7 della legge regionale n. 64/2001, gli enti competenti procederanno ad inviare alla Regione Toscana l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate nel periodo di riferimento, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2002

MARTINI

03R0240

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2002 n. 24.

Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 54 dell'11 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

2. La giunta, regionale promuove il confronto permanente con gli enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di identificare fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi all'apicoltura in Umbria.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) «apicoltura» l'attività di allevamento delle api;
- b) «apicoltore» chiunque si dedichi all'apicoltura;
- c) «produttore apistico» l'apicoltore che esercita l'apicoltura, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- d) «famiglia» ogni colonia d'api con regina;
- e) «arnia» il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;
- f) «alveare» l'arnia contenente una famiglia d'api;
- g) «apiario» la postazione unitaria comprendente uno o più alveari;
- h) «nomadismo» il metodo di conduzione dell'allevamento apistico attuato mediante uno o più spostamenti degli alveari per lo sfruttamento di zone nettarifere diverse;

i) «servizio d'impollinazione» il dislocamento di alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.

TITOLO II

INTERVENTI

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ai beneficiari: individuati all'art. 5, con riferimento alle seguenti attività:

- a) acquisto arnie;
- b) acquisto macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;
- c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione del miele;
- d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza mellifera ligustica;
- e) programmi di entomimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;
- f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere;
- g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi delle malattie;
- h) azioni di promozione di prodotti apicoli;
- i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;
- l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori;
- m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura.

2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

3. La giunta regionale disciplina con norme regolamentari i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1.

4. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), sono attribuite alle comunità montane.

5. La giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 4.

Programmazione

1. La giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2, adotta il piano triennale per l'apicoltura, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Il piano triennale definisce obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo per l'attuazione della presente legge.

3. La giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2, adotta programmi annuali per l'attuazione del piano triennale per l'apicoltura, i quali stabiliscono i requisiti e le priorità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.

Art. 5.

Beneficiari

1. Possono beneficiare di finanziamenti di cui art. 3:

a) produttori apistici singoli e associati che esercitano l'attività in forma stanziale nel territorio regionale o in forma nomade, con sede legale nel territorio regionale, limitatamente alle attività indicate all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c);

b) società cooperative di apicoltori e/o di produttori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, limitatamente alle attività indicate all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);

c) associazioni o organizzazioni di produttori apistici, limitatamente alle attività indicate all'art. 3, comma 1 lettere d), e), f), g), h), i), l);

d) istituti di ricerca e sperimentazione e Parco tecnologico agroalimentare, limitatamente alle attività indicate all'art. 3, comma 1 lettere l), m).

TITOLO III

DISCIPLINA

Art. 6.

Denuncia degli alveari

1. I possessori, a qualunque titolo, di alveari devono farne denuncia annualmente ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari stessi.

Art. 7.

Anagrafe apistica.

1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori e degli apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario e di predisporre piani e programmi di intervento.

Art. 8.

Compiti delle U.S.L.

1. È compito dei servizi veterinari delle U.S.L., ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modifiche, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.

2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle U.S.L., competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.

3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle U.S.L. si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facoltà di medicina veterinaria e di agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.

Art. 9.

Denuncia delle malattie e divieti

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della U.S.L. competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.

3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.

Art. 10.

Albo allevatori api regine

1. È istituito, presso la competente direzione regionale, l'Albo regionale degli allevatori di api regine di razza apis mellifera ligustica Spin. per la salvaguardia delle biodiversità in ambito razziale, il miglioramento genetico degli ecotipi locali delle api e la successiva diffusione del materiale migliorato.

Art. 11.

Zone di rispetto

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'albo regionale e intorno alla stazione di fecondazione. Essa specifica i confini delle zone di rispetto e della stazione di fecondazione e la loro validità temporale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile.

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto e della stazione di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo di cui all'art. 10 di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 dovranno essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste.

Art. 12.

Trattamenti antiparassitari

1. Allo scopo di assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario o ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.

2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora sottostante in fiore.

Art. 13.

Norme regolamentari

1. La giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:

- a) della denuncia degli alveari;
- b) dell'anagrafe apistica, stabilendo le modalità di attribuzione delle tabelle identificative degli apiari;
- c) dell'autorizzazione alla vendita o spostamento di api o alveari e alla pratica del nomadismo;
- d) delle distanze di rispetto tra gli apiari con riferimento a:
 - 1) strade di pubblico transito;
 - 2) confini di proprietà;
 - 3) edifici di civile abitazione;
 - 4) opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
 - 5) altri apiari;
- e) albo degli allevatori di api regine;
- f) eventuali disposizioni per la tutela delle api da sostanze tossiche e per la pratica agricola, in periodi diversi dalla fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.

Art. 14.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge è demandata alle competenti strutture della Regione, dei comuni, delle comunità montane, dei servizi veterinari delle U.S.L., del Corpo forestale e dell'ARPA.

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme di cui all'art. 6;

b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'art. 9;

c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'art. 13, comma 1, lettera b);

d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'art. 13, comma 1 lettera c);

e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'art. 11 comma 2;

f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'art. 12, comma 1.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all'Autorità amministrativa regionale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modifiche.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6;

2. È abrogata la lettera dd) del comma 1 dell'art. 110 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

Art. 17.

Norme finali e transitorie

1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il piano di cui all'art. 4, comma 1 viene adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le norme regolamentari di cui all'art. 13 sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legislazione previgente in materia.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 3 della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con lo stanziamento di 37.184,00 euro previsto per l'apicoltura, nella unità previsionale di base 07.2.009 del bilancio annuale 2002 parte spesa, denominata «Interventi vari nel settore zootecnico» che risulterà disponibile alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 26 novembre 2002

LORENZETTI

03R0087

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2002 n. 22.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Normativa applicabile

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni, in attesa di un'organica disciplina in materia, la Regione autonoma della Sardegna applica le seguenti leggi e i relativi regolamenti in materia di agevolazioni alle imprese individuate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

legge 28 novembre 1965, n. 1329;

decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, art. 11, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, art. 2, comma 2, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37;

legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 81;

decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, art. 28, convertito dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

legge 1° febbraio 1965, n. 60;

legge 31 luglio 1954, n. 626;

decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50;

legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo I;

legge 9 dicembre 1986, n. 896, art. 20;

legge 28 febbraio 1986, n. 41;

legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 10, 12 e 14;

decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, articoli 1, 2, 9, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11;

legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 3, commi 6 e 7 e art. 8, comma 2;

decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, art. 9, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887;

legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27, 31, 33, 34;

legge 3 febbraio 1989, n. 41, art. 1;

legge 6 ottobre 1982, n. 752, art. 12;

legge 30 luglio 1990, n. 221, art. 7, comma 2 e art. 9, commi 1 e 5;

legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Art. 2.

Fondo unico

1. Per le agevolazioni previste dall'art. 1 è istituito un fondo unico nell'ambito dello stato di previsione delle entrate e della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

2. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite a regime in sede di bilancio di previsione nei rispettivi capitoli di spesa.

3. Per l'anno 2002 le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite, con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, nei rispettivi capitolo di spesa.

4. In allegato ai documenti di bilancio di previsione la giunta regionale trasmette annualmente lo stato di attuazione e la gestione del fondo unico.

Art. 3.

Direttive di attuazione

1. Con decreto degli assessori competenti per materia, previa deliberazione della giunta regionale, sono emanate, in caso di assenza o di incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di attuazione delle leggi di cui all'art. 1, previo parere delle commissioni consiliari competenti che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il parere si intende reso.

Art. 4.

Pregresso

1. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 49.813.000 per l'anno 2002 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse messe a disposizione dallo Stato in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2001; gli stessi oneri fanno carico alle sottoindicate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004. Agli oneri successivi all'anno 2004 si provvede con legge di bilancio.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 ed in quello pluriennale per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

in aumento:

03 - Programmazione - UPB E03.002: (NI) Dir. 1 203 II:

contributi statali per agevolazioni a favore del sistema produttivo:

2002: euro 49.813.000;

2003: euro 49.813.000;

2004: euro 49.813.000;

Spesa:

in aumento:

03 - Programmazione - UPB S03.010: (NI) Dir. 00 02 12 II:

fondo per agevolazioni a favore del sistema produttivo:

2002: euro 49.782.000;

2003: euro 49.782.000;

2004: euro 49.782.000;

02 - Affari generali:

UPB S02.045:

oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio:

2002: euro 25.000;

2003: euro 25.000;

2004: euro 25.000;

UPB S02.069:

versamenti di ritenute e acconti:

2002: euro 6.000;

2003: euro 6.000;

2004: euro 6.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 novembre 2002

PILI

03R0070

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(6501766/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 4 1 9 *

€ 1,60